

## **REGOLAMENTO**

### **GESTIONE DEL CANALE INTERNO SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

NUMERO PROCEDURA	DATA DI EMISSIONE	DATA REVISIONE	OWNER
1	06/12/2023		Ufficio Compliance/Risk Managment

**Approvato dal CDA in data 5 dicembre 2023**

## 1. MODALITA' DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione avviene tramite pubblicazione sul sito Sogec Srl nella sezione Whistleblowing, con affissione nella bacheca aziendale per la libera consultazione di tutti gli interessati.

## 2. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

<b>ANAC:</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>Divulgazione pubblica:</b>	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<b>Facilitatore:</b>	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<b>GDPR:</b>	General Data Protection Regulation. Il riferimento è al regolamento (UE) n. 2016/679, ovvero al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
<b>Informazioni sulle violazioni:</b>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico
<b>Persona coinvolta:</b>	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<b>Persona segnalante o Segnalante:</b>	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<b>Ritorsione:</b>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<b>Segnalazione:</b>	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
<b>Segnalazione interna:</b>	Comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
<b>Segnalazione esterna:</b>	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 (segnalazione all'ANAC);
<b>UE:</b>	Unione Europea
<b>Violazioni:</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono individuati nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 2, lett. a)'. 

### 3. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente 'Regolamento' è finalizzato a fornire le indicazioni per la gestione delle segnalazioni, come ad esempio i canali da utilizzare, le tutele poste riguardo la protezione delle persone che segnalano ed è volto a rimuovere eventuali elementi che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del 'Whistleblowing'.

Il presente 'Regolamento' non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante;
- alle segnalazioni diverse dalle fattispecie indicate in prosieguo e a titolo esemplificativo, richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale.

### 4. Tipologie - Segnalazioni ex D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Nella seguente tabella si riepilogano le tipologie di segnalazioni come definite ai sensi del D. Lgs. n. 24/ 2023.

N	Tipologia	Descrizione	Ricevente
1	<b>Segnalazioni Interne</b>	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni' presentata tramite i canali di segnalazione 'interni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente da Sogec	Sogec
2	<b>Segnalazioni Esterne<sup>1</sup></b>	Comunicazione scritta od orale delle 'violazioni', presentata tramite i canali di segnalazione 'esterni'. Tali segnalazioni sono ricevute direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	ANAC
3	<b>Divulgazioni Pubbliche<sup>2</sup></b>	Per 'divulgazione pubblica' si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle 'violazioni', tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone	Stampa o social network
4	<b>Denuncia all'Autorità Giudiziaria</b>	Denuncia all'Autorità Giudiziaria delle 'violazioni'.	A.G.

<sup>1</sup> La segnalazione 'esterna' può essere effettuata solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 24/2023.

<sup>2</sup> In presenza di 'divulgazioni pubbliche' il segnalante gode della protezione e della tutela solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 24/20

## 5. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le 'violazioni', compresi fondati, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società con cui il segnalante intrattiene rapporti qualificati espressamente identificati dal legislatore.

Le fattispecie di violazione, tipizzate dal legislatore, che possono essere segnalate sono le seguenti:

- 1) illeciti **amministrativi, contabili, civili o penali**;
- 2) **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) **atti od omissioni** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (es. frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- 4) **atti od omissioni** riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di **aiuti di Stato**, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società** o i meccanismi il cui fine è ottenere un **vantaggio fiscale** che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto n° 24/2023.

## 6. AMBITO SOGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti che possono procedere ad effettuare segnalazioni e che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato sono<sup>3</sup>:

- a) I Dipendenti, inclusi i Dirigenti;
- b) I lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio);
- c) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- d) I liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori della Società;
- e) I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;

---

<sup>3</sup> Rif. D.lgs. n. 24/2023 e Linee Guida ANAC del 12/07/202

- g) Altri interlocutori esterni, fermo restando l'applicazione della disciplina e delle tutele di cui al d.lgs. n. 24/2023 ai soggetti individuati all'art. 3 del suddetto Decreto.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche nei seguenti casi:

- 1) quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il **periodo di prova**;
- 3) **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

## 7. SEGNALAZIONI 'INTERNE'

### 7.1. Canali di segnalazione

La segnalazione 'interna' in conformità al d.lgs. 24/2023 avviene attraverso i seguenti canali:

1. **Incontro diretto, (canale orale)** su richiesta del segnalante da effettuarsi tramite richiesta scritta all'indirizzo: Sogec SRL, Corso Vittorio Emanuele 58,80143 Salerno (SA) oppure a mezzo di telefonata al Responsabile Compliance e Risk Management da effettuarsi al numero 089238233 il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19. L'incontro sarà da effettuarsi entro un termine ragionevole. La Sogec ha stabilito come un termine ragionevole quello non superiore ai 10 giorni lavorativi.
  - Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante, preferibilmente fuori dai locali aziendali) i destinatari della richiesta, previo consenso del segnalante, documentano il contenuto dell'incontro mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza ed tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica.
  - Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, che può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante e archiviato con idonee misure di sicurezza organizzative a presidio della riservatezza del segnalante.
2. **A mezzo posta** con le seguenti modalità: in una busta inserire la segnalazione, in un'altra inserire il nominativo con il documento di riconoscimento e poi inserire le due buste in una busta da inviare a mezzo raccomandata a "Ufficio Compliance" Sogec SRL, Corso Vittorio Emanuele 58,80143 Salerno (SA) con la dicitura "Riservata Personale". I documenti cartacei saranno archiviati dall'Ufficio Compliance/Risk Management in armadio blindato le cui chiavi sono gestite direttamente dal Responsabile.

## 7.2. Segnalazioni anonime

Sono consentite le **segnalazioni anonime** nell'ipotesi in cui contengano una circostanziata e dettagliata descrizione dei fatti e siano adeguatamente documentate.

Le segnalazioni anonime generiche, non circostanziate, il cui contenuto non è accertabile per la sua genericità, risultando assenti o insufficienti gli elementi (riferimenti a fatti, circostanze, persone, ecc.), saranno archiviate.

Le misure di protezione del segnalante, si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante viene successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

## 7.3. Gestione della segnalazione 'interna'

La gestione delle segnalazioni viene effettuata da parte **dell'Ufficio Compliance/ Risk Management**, autorizzato dalla Sogec SRL al trattamento dei dati personali e oggetto di specifiche istruzioni in materia.

Acquisita la segnalazione attraverso i canali predisposti, la struttura individuata provvede a:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- ad effettuare nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, un'analisi preliminare volta a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per l'ammissibilità della stessa e poter accordare al Segnalante le tutele previste;
- coinvolgere, se necessario, nelle fasi di istruttoria, analisi e riscontro al segnalante i Dirigenti, Responsabili di Unità, i Referenti/Incaricati ecc. competenti per materia;
- gestire le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Nel caso in cui la segnalazione necessitasse di integrazione si procede alla relativa richiesta al segnalante. Nel caso di mancata risposta nel termine **massimo di 30 giorni** l'Ufficio procederà all'archiviazione della segnalazione;
- Il soggetto deputato alla ricezione della **segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa**, riservandosi di dare risposta definitiva al momento della chiusura del procedimento, nonché sulla eventuale archiviazione della segnalazione.

## 8. SEGNALAZIONI 'ESTERNE'

Il d.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione 'esterna' accedendo al canale dell'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al **ricorrere di determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore. Più specificamente, la persona segnalante può effettuare una segnalazione 'esterna' all'ANAC quando, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione 'interna' e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse.

Propedeuticamente alla effettuazione di una segnalazione 'esterna', è necessaria la verifica delle condizioni sopra esposte e di quanto stabilito dalla normativa vigente.

In materia di segnalazioni 'esterne', per le procedure da seguire ed i documenti di interesse si rinvia alle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing e ad eventuale altra documentazione presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it>.

## 9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende l'attività volta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire **nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore** affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto<sup>5</sup>.

Più specificamente, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha **previamente** effettuato una segnalazione 'interna' ed 'esterna' come disciplinato da presente regolamento e conformemente al D. Lgs. 24/2023, per le quali **non è stato dato riscontro nei termini previsti** dagli articoli 5 e 8 del predetto Decreto. È, quindi, necessario che:
  - 1) sia già stata effettuata una segnalazione 'interna' che non ha avuto riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), cui abbia fatto seguito una segnalazione 'esterna' ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini;
  - 2) sia già stata effettuata una segnalazione 'esterna', ricorrendo i presupposti e l'ANAC non abbia fornito riscontro nei termini previsti.
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10. RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

### 10.1. Obbligo di riservatezza

Ai fini della tutela della riservatezza, la Società assicura l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24 /2023 adottando tutti gli strumenti e gli atti idonei a preservare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte per tutta la durata del procedimento istruttorio di verifica e anche per l'intero periodo di conservazione degli atti ai sensi e per gli effetti del citato decreto. In particolare, si specifica quanto segue:

- a) Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e

ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso della persona segnalante** alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta **delle ragioni della rivelazione dei dati riservati**;

- b) In tutti i casi in cui sia stato comunicato il nominativo del segnalante, e in assenza dell'espresso consenso, nella successiva trattazione delle segnalazioni, lo stesso nominativo del segnalante viene separato dal contenuto della segnalazione (**anonimizzazione**) e sostituito con il **codice alfanumerico** attribuitogli in fase di ricezione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti. Le stesse tutele sono garantite in tutti quei casi in cui l'identità del Segnalante viene conosciuta in un momento successivo alla segnalazione;
- c) La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nella presente procedura è trasmessa **senza indugio**, ed in ogni caso nel termine massimo di **sette giorni**, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Dopo la suddetta trasmissione, e segnatamente dopo essersi accertato che la trasmissione sia andata a buon fine, chi ha ricevuto una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti **deve provvedere a distruggere ogni eventuale copia** della segnalazione ricevuta;
- d) Tutti i soggetti che, in ragione del proprio ufficio intervengono nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenuti a **garantire la riservatezza** sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti;
- e) Le garanzie di riservatezza tutelano anche il segnalato, i 'facilitatori' e le altre persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy salvo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La Società, in qualità di Titolare del trattamento, ed il/i Responsabile/i del trattamento adottano le necessarie cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici;
- f) Nel caso di **violazione degli obblighi di riservatezza**, fermo restando le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, la Società applica, una sanzione disciplinare in base alle previsioni del proprio codice disciplinare se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere;
- g) È garantito il rispetto del **divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna della Società e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

## 10.2. Trattamento dei dati personali

In materia di trattamento dei dati personali, sono adottate le prescrizioni previste **a norma del regolamento (UE) 2016/679**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

In particolare, i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di **Titolare del trattamento**, nel rispetto dei principi di

cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, **sulla base di una valutazione d'impatto effettuata** sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

### **10.3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

## **11. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

### **11.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante**

Le misure di protezione previste si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate **fossero vere** e rientrassero **nell'ambito oggettivo** previsto dalla normativa;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed a quanto statuito nella presente procedura;
- c) I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela del segnalante da eventuali ritorsioni prevista dalla normativa è riconosciuta, anche a quei soggetti che, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- ✓ facilitatori;
- ✓ persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;

- ✓ enti presso i quali il segnalante lavora; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

### 11.2. Divieto di ritorsione

Le persone segnalanti **non possono subire alcuna ritorsione**. Per 'ritorsione' si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Di seguito sono indicate talune fattispecie esemplificative che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione** in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa<sup>6</sup>

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante, l'Ufficio Compliance trasmette l'informativa alla Direzione HR per il procedimento disciplinare nei suoi confronti nel caso in cui il segnalante sia un dipendente della Società.

### 11.3. Onere della prova

**Gli atti assunti in violazione del 'divieto di ritorsione' sono nulli.** Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni contrari al 'divieto di ritorsione' nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L'**onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico della Società.

#### **11.4. Risarcimento del danno**

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

#### **11.5. Comunicazioni in caso di ritorsioni**

I segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito:

- al Responsabile della gestione delle segnalazioni, utilizzando i canali previsti nei punti precedenti; il Responsabile si attiva, coinvolgendo le competenti Unità aziendali, per tutte le verifiche necessarie;
- all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** in base a quanto previsto D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che, al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione degli Enti competenti (es. Ispettorato nazionale del lavoro), ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **11.6. Misure di sostegno**

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **11.7. Tutela precontrattuale e successiva**

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

## **12. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI, TRACCIABILITA' ED ARCHIVIAZIONE**

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedono alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso secondo la tabella di seguito riportata.

Segnalazione	Supporto	Responsabile archiviazione	Conservazione	Luogo di archiviazione
Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto	Registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale sottoscritto anche dal segnalante	Responsabile Compliance/Risk Management	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio cartaceo / Informatico
Segnalazioni mediante comunicazione scritta	Cartaceo	Responsabile Compliance/Risk Management	Tempo necessario al trattamento della segnalazione (non più di 5 anni)	Archivio Cartaceo

### 13. SANZIONI

La Società applica una sanzione disciplinare in base alle previsioni del CCNL Fise Assomambiente, se trattasi di dipendente, o una penale, se trattasi di fornitore o consulente, che può arrivare fino alla risoluzione del rapporto in essere, laddove sia accertata una delle responsabilità seguenti:

- commissione di ritorsioni verso il segnalante;
- la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

### 14. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

#### 14.1. Normativa

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali';
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

#### **14.2. Linee Guida**

- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

#### **14.3. Riferimenti Interni**

- Modello di Governance della Privacy;
- Regolamento Aziendale